

4 VALUTAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Tra i compiti dell'autorità di ambito ETC vi è in particolare la definizione di alcuni parametri che possono incidere in modo molto rilevante sull'ammontare complessivo dei costi riconosciuti e, di conseguenza, sulla quantificazione delle entrate tariffarie previste per l'anno *a*. Nel seguito si descriveranno questi parametri in relazione alle possibili scelte operate dell'ETC - AURI Umbria. In generale l'Autorità dispone che *“l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione”*.

4.1 Attività di validazione svolta

1.1 Elenco e verifica dei documenti trasmessi

VUS è società multiservizi che svolge il servizio di gestione di rifiuti urbani per il Sub-Ambito 3 in virtù di affidamento in house.

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti trasmessi da VUS in data 29/06/2020 propedeutici alla definizione dei PEF 2020 per i comuni inclusi nel Sub-Ambito 3 di AURI. La documentazione prodotta è completa perché presenta tutti i documenti richiesti dalle norme. Il contenuto dei documenti obbligatori ex art. 18.3 MTR e ai relativi allegati è risultato conforme a quanto previsto dalla disciplina.

Tabella 1 – Documenti ex art. 18.3 MTR

	Documento	Presente	Contenuto
1.	Tabella del PEF (App. 1 MTR)	sì	completo
2.	Relazione di accompagnamento (App. 2 MTR)	sì	completa
2.1	Perimetro (PG)	sì	completa
2.2	Altre info	sì	completa
2.3	Dati tecnici e patrimoniali	sì	completa
2.3.1	<i>Dati sul territorio gestito e sull'affidamento</i>	sì	completa
2.3.2	<i>Dati tecnici e di qualità</i>	sì	completa
2.3.3	<i>Fonti di finanziamento</i>	sì	completa
2.4	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	sì	completa
2.4.1	<i>Dati di conto economico</i>	sì	completa
2.4.2	<i>Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia</i>	sì	completa
2.4.3	<i>Dati relativi ai costi di capitale</i>	sì	completa
3.	Dichiarazione di veridicità (App. 3 MTR)	sì	completa

VUS ha corredato l'invio dei documenti obbligatori con altri dati e documenti di supporto alla lettura e propedeutici alla verifica di AURI dei valori inseriti nel proprio PEF grezzo. L'elenco dei file che contengono i documenti di supporto alla verifica di AURI è indicato nella successiva Tabella 2.

Tabella 2 – Documenti di supporto alle verifiche

Cartelle di allegati	Contenuto
26052020-MTR - TOOL 20.xlsx	Foglio di elaborazione delle componenti PEF
26052020-MTR - SCHEDA RD20.xlsx	PEF ex All. 1, Del. ARERA 443/2019/R/rif
_Bilancio-VUS-2017.pdf	Fascicolo di bilancio 2017 (non in formato CCIAA.)
_Bilancio-VUS-2018.pdf	Fascicolo di bilancio 2018 (non in formato CCIAA)
2017-VUS-Cespiti_dettaglio.pdf	Libro cespiti al 31/12/2017
Bil verifica 17 18.xlsx	Bilanci di verifica per il 2017 e 2018
VUS - Relazione accompagnamento App2 08mag20 11 giugno 20).pdf	Relazione di accompagnamento

Si precisa che la documentazione non contiene il PEF della discarica di S. Orsola e quindi non si dispone di dati o informazioni relativi alle modalità di calcolo dell'accantonamento per le spese di chiusura e gli oneri *post mortem* della discarica.

1.2 Ulteriori documenti inviati

Sono state richieste lievi modifiche ai dati trasmessi il 29/06/2020 sia in merito alla relazione di accompagnamento sia al TOOL di calcolo, così come definitivamente trasmesso da VUS (prot. AURI n. 7094 del 25-08-2020).

2 Verifica della coerenza e congruità dei dati

2.1 Verifica della coerenza degli elementi di costo del PEF rispetto ai dati contabili

2.1.1 Verifica dei costi operativi riconosciuti e non con il bilancio

La contabilità di VUS è strutturata in modo da consentire l'effettuazione dell'*unbundling* dei costi e ricavi dei tre principali servizi offerti: gestione del SII, della distribuzione del gas e dei rifiuti urbani.

I dati dei bilanci di verifica, riportati nei fogli 'db18' e 'db17' riflettono il dettaglio del piano dei conti di contabilità generale, spesso articolato per servizio, impianto o territorio. I dati consentono il raccordo con i valori esposti in bilancio, anche per le attività esterne al perimetro regolatorio.

La verifica di coerenza ha verificato la sostanziale corrispondenza con i dati di bilancio sia per il 2017 sia per il 2018. L'analisi delle voci di costo indicate nei bilanci di verifica ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti. Sono emerse due attribuzioni erranee per il 2018, in quanto gli importi relativi a due conti si riferiscono a costi che invece sono poste rettificative ai sensi dell'art. 1, MTR. La seguente tabella riporta la denominazione dei conti e l'importo oggetto di rettifica.

Tabella 3 – Rettifiche dei costi e altri ricavi riconosciuti
Euro

Conto	Descrizione conto	2018	2017
CNP8000200	EROG.BENEFICHE E LIBERALITA'	-	595,75
CKA5000670	ACCANTONAMENTO CAUSE LEGALI IU	45.000,00	-
CKA5000210	ACC.TI DIVERSI X RISCHI I.U.	13.305,14	-
	<i>Totale rettifiche ai costi</i>	<i>58.305,14</i>	<i>595,75</i>

2.1.2 Verifica dei cespiti riconosciuti e non riconosciuti con il libro cespiti

I dati sui cespiti sono riportati nel file 26052020-MTR - TOOL 20.xlsx. L'analisi ha consentito di verificare la corretta identificazione dei cespiti afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Non sono emerse rettifiche da operare sui dati trasmessi.

2.2 Verifica del rispetto della disciplina del MTR

2.2.1 Verifica dell'allocazione dei costi riconosciuti alle componenti PEF

I fogli contenuti nel file di calcolo hanno consentito di verificare la coerenza dei valori con la disciplina del MTR dei gestori che definisce le modalità di calcolo a partire dai dati contabili delle singole componenti del PEF.

Il piano dei conti di VUS è costruito in modo da facilitare l'attribuzione diretta dei costi per natura rilevati in contabilità generale ai singoli servizi svolti e, per la gestione dei rifiuti, alle componenti del PEF; i conti che raccolgono costi indiretti rispetto alle necessità di unbundling e di allocazione alle componenti PEF sono stati attribuiti con l'impiego di driver. La Relazione di accompagnamento, che riporta tabelle di dettaglio dei driver utilizzati, ha consentito di verificare puntualmente le scelte dei criteri di attribuzione dei costi indiretti alle componenti PEF.

Il controllo dei dati inseriti nei bilanci di verifica (fogli 'db2017' e 'db2018') ha consentito di verificare la corretta imputazione dei diversi costi per natura alle componenti PEF (fogli 'pivot (2017)' e 'pivot (2018)').

I dati relativi agli altri ricavi (AR) sono correttamente distinti tra ricavi legati ai contributi CONAI e da vendita diretta delle MPS rendendo possibile la verifica della corretta attribuzione alle componenti AR e AR_{CONAI}.

2.2.2 Verifica metodologia di calcolo dei COI

I dati contenuti nel foglio 'L) COI' riportano gli importi stimati per il miglioramento dei servizi di spazzamento (2 progetti) e raccolta (3 progetti) per il 2020 che interessano tre comuni. Le tabelle non riportano informazioni oggettive e verificabili sulle modalità di calcolo dei costi attesi come richiesto

dall'art. 8.2 MTR non rendendone possibile la verifica delle modalità di valorizzazione, né l'attribuzione alla componente fissa (COI_{TF}) e variabile (COI_{TV}). Gli obiettivi sono chiari e rendicontabili anche se non sempre in modo immediato.

2.2.3 Verifica dell'allocazione dei cespiti alle categorie MTR

I dati di dettaglio trasmessi per la quantificazione delle componenti Amm e R sono riportati nei fogli 'O) Cespiti gestore', 'P) CespitiGestore New', 'Q) CespitiGestore Dism' e 'R) CespitiProP'. Solo i primi due contengono dati, posto che non emergono né dismissioni né cespiti proprietari.

La coerenza dei dati contenuti nei file aziendali con quanto riportato nel file *VUS - MTR PEF 29apr20.xlsx* è stata verificata sul file 26052020-MTR - TOOL 20.xlsx. La documentazione ha permesso quindi di verificare la correttezza metodologica degli importi di sintesi.

2.2.4 Verifica dell'allocazione delle componenti del PEF grezzo ai comuni

Le informazioni sui driver di attribuzione dei costi ai comuni sono contenute in tre fogli: 'Ibis) Driver Ricavi che però è vuoto, 'J) CTS-CTR e 'Obis) Cespiti Driver' che invece li riportano. I driver utilizzati assicurano una ripartizione dei costi tra i comuni metodologicamente motivata.

Fermi restando i rilievi sopra riportati, i costi indicati dai gestori sono stati allocati ai comuni in modo corretto e completo.

2.3 Verifica della congruità degli elementi di costo del PEF

Il gestore ha fornito i valori dei costi standard di cui al comma 653, art. 1, L.147/13.

Gli stessi dati sono stati ricalcolati da AURI in modo coerente con le linee guida interpretative riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Il confronto dei dati relativi al totale MTR 2020 al lordo dell'IVA, delle rettifiche e senza considerare il vincolo di crescita, con il totale del PEF 2019 mostra che l'incremento medio ponderato tra i due valori è del 19%. Si precisa che il peso dei costi sul totale MTR 2020 dei comuni serviti da VUS è del 13%.

Per quanto rilevante, l'incremento riflette in parte le differenze derivante dal diverso metodo di calcolo ma soprattutto una parziale copertura dell'effettivo costo del servizio nei PEF degli anni precedenti. Si ritiene quindi che i dati del PEF grezzo esposti dal gestore siano nel complesso congruenti.

3 Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore

Dal confronto con i PEF precedenti emerge che la mancata copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti è stata in passato sostenuta mediante il ricorso alla sussidiazione incrociata da parte degli altri servizi svolti da VUS. Il disequilibrio economico-finanziario della gestione rifiuti urbani è quindi stato nascosto – almeno in parte – dall'applicazione di modalità di ribaltamento dei costi comuni dell'azienda sui singoli servizi basate sulla dimensione del rispettivo apporto in termini di ricavi invece che sulla loro effettiva pertinenza alla gestione rifiuti.

Tenendo conto che l'applicazione del MTR ha consentito l'emersione del costo effettivo del servizio e pur considerando che il limite alla crescita determina una tariffa significativamente inferiore al

totale MTR, si può ritenere che possa comunque garantire a VUS l'equilibrio economico-finanziario della relativa gestione per il 2020.

4 Attestazione

Si precisa che la documentazione non contiene il PEF della discarica di S. Orsola e quindi non si dispone di dati o informazioni relativi alle modalità di calcolo dell'accantonamento per le spese di chiusura e gli oneri *post mortem* della discarica.

Si attesta che VUS SpA ha inviato ad AURI tutti i documenti richiesti dalle norme e che i dati contenuti nella documentazione ricevuta erano completi, coerenti e congrui.

Si è infatti verificato che i dati trasmessi:

- a) sono coerenti con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie e negli altri documenti di pianificazione predisposti dalla Regione Umbria e da AURI stessa;
- b) sono coerenti, ovvero è stata verificata la quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati con cui risulta costruito il cd. PEF grezzo del gestore (coerenza interna) e c'è corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati che rientrano tra le fonti contabili obbligatorie e dei dati contenuti nel Piano d'ambito (coerenza esterna);
- c) sono congrui, perché c'è corrispondenza tra i dati trasmessi e gli ulteriori dati in possesso di AURI contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi trattamento e i cd. PEF sviluppati con il precedente MTN).

4.2 Il limite alla crescita annuale del gettito tariffario

Uno degli elementi di maggiore novità recato dal MTR e dall'intera attività di regolazione definita dalla Autorità è il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, che per certi versi condiziona molte dinamiche relative ai costi specifici e ai coefficienti che l'ETC deve scegliere e determinare. All'articolo 4 del MTR, l'Autorità impone che in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetti il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, a sua volta determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- **rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;**
- **X_a è il coefficiente di recupero di produttività** determinato dall'AURI nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra **0,1% e 0,5%**; l'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del *range* prefissato;
- **QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2%** (ad es. in caso di previsioni di incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.);

- **PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta).**

In sostanza $p_a\%$ è il limite massimo percentuale consentito per la crescita delle entrate tariffarie da un anno all'altro.

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie $T_{2019\ old}$ ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione (co. 4.2).

In ciascun anno $a = (2020, 2021)$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'ETC sulla base della seguente tabella, che combina le diverse possibili situazioni di cambiamento della qualità del servizio e della variazione di attività gestionali svolte:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Appare chiaro che l'intervento regolatorio sia indirizzato non solo a **calmierare l'incremento possibile dei costi, ma anche a collegarne la dinamica ad un miglioramento della qualità o delle prestazioni del servizio, mediante il sistema a matrice sopra riportato, di cui al comma 4.4 del MTR.**

Nel caso specifico del sub Ambito 3 il limite massimo stabilito per la crescita delle entrate tariffarie è rappresentato dalla percentuale del 4,40%. Questo limite in quattro casi risulta modificato in virtù di alcune circostanze specifiche. Per i Comuni di Foligno, Spoleto e Spello, infatti, la variazione del perimetro gestionale in termini maggiormente significativi degli altri Comuni del sub Ambito n.3 ha determinato la fissazione di un limite più alto, ancorché ampiamente al di sotto del limite massimo stabilito da ARERA, pari al 6,60%.

Nei tre Comuni sopra ricordati, infatti, il limite è fissato rispettivamente nel 4,85%, 4,70% e 4,90%. Il comune di Bevagna invece manifesta un incremento tariffario massimo del 3,76% inferiore agli altri comuni. La ragione è da ricercare nel livello dei costi MTR 2020 che superano il costo 2019 (come rettificato in base alla deliberazione ARERA n.443/2019) del 3,76%.

4.3 Costi Operativi Incentivanti

Nell'ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio, **l'Autorità ha previsto anche la possibilità di inserire nel PEF una componente di costo di natura previsionale**, anch'essa suddivisa in oneri fissi e variabili. **Tali componenti sono le uniche di natura previsionale "concesse" dalla Autorità in tutta la struttura del MTR.**

Le componenti **COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}** determinate secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR, sono relative al conseguimento di *target* di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere **variabile** rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura **fissa** rientrano invece l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

I costi operativi incentivanti sono definiti da AURI, che ha il compito di promuovere il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. AURI, quindi, preliminarmente deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinare i valori dei coefficienti QL_a e PG_a relativi al limite annuale della crescita, nei limiti fissati dal comma 4.4 della delibera n. 443/2019 e secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR.

Ne consegue che l'inserimento dei COI non consente di per sé lo sfioramento dei limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie prevista dall'Autorità, anche se potrebbe determinare il ricorso all'istanza di cui al comma 4.5 del MTR.

L'introduzione delle componenti **COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}** può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Il gestore del servizio in tal modo si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di costo di natura previsionale **COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}**, è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.

L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Nel sub Ambito n.3 emerge, nei casi dei Comuni di Foligno (completamento del servizio domiciliare della raccolta differenziata e servizio di spazzamento delle frazioni montane), Spoleto (ampliamento del servizio domiciliare della raccolta differenziata) e Spello (completamento della raccolta

domiciliare della frazione secca e di prossimità della frazione umida, raccolta del vetro stradale su tutto il territorio comunale) che nel corso del 2020 il gestore del servizio ha avviato una serie di attività, comprese nelle fattispecie dei costi operativi incentivanti, particolarmente significativi e tali da richiedere una diversificazione del limite all'incremento delle entrate tariffarie.

In linea generale è previsto un miglioramento della qualità delle prestazioni rese dal gestore del servizio con un innalzamento degli standard (con un focus particolare in materia di raccolta e spazzamento stradale) tale da consentire il superamento graduale del gap prestazionale attuale, anche con riferimento agli altri operatori presenti nel territorio regionale ed i connessi indici quali/quantitativi.

4.4 Eventuale superamento del limite annuale alla crescita tariffaria

L'Autorità di ambito non ha ravvisato alcuna fattispecie che possa determinare il superamento del limite annuale alla crescita tariffaria.

4.5 Focus sulle gradualità per le annualità 2018 e 2019

A norma dell'articolo 16 del MTR, in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ l'Etc determina i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$. Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno a , riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sotto remunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente $CUEff_{a-2}$. In caso di gestione sovra remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno "restituire" una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro $CUEff_{a-2}$.

Il coefficiente γ_a è il risultato della somma di tre componenti:

$$\gamma_a = \gamma_{1a} + \gamma_{2a} + \gamma_{3a}$$

dove:

- γ_{1a} è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- γ_{2a} è quantificato considerando l'efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- γ_{3a} è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Il **costo unitario effettivo** ($CUEff_{a-2}$) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUEff_{a-2} = \frac{\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}}{q_{a-2}}$$

dove q_{a-2} indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno $(a-2)$.

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) e il *benchmark* di riferimento, che:

- nel caso di PEF per singolo Comune è rappresentato da:
fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario;
- nel caso di PEF pluricomunale o per ambito è dato da un adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;

A seconda della condizione di $CUeff_{a-2}$, della somma $RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$ (che in caso positivo verificano un costo riconosciuto minore di quello efficiente) e dei componenti di γ_α (cioè dei fattori di qualità riconosciuti), vi sarà una differente condizione di conguaglio: quindi **i conguagli sono direttamente determinati dal costo efficiente e da fattori di qualità rilevabili, determinati dall'ETC.**

In sintesi, nel caso in cui:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ quindi **gestione sotto remunerata** rispetto a quella risultante dai costi efficienti, **ovvero conguaglio positivo**:
 - se $CUeff_{a-2} < \text{benchmark}$, cioè il costo efficace è minore del costo standard:
 - l'ente può recuperare dal 50% al 90% di quanto risulta dal RC;
 - se $CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$ cioè il costo efficace è maggiore del costo standard
 - l'ente può recuperare dal 10% al 50% di quanto risulta dal RC per riconoscerlo al gestore;
- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} < 0$ quindi **gestione sovra remunerata** rispetto a quella risultante dai costi efficienti, **ovvero conguaglio negativo**:
 - se $CUeff_{a-2} < \text{benchmark}$, cioè il costo efficace è minore del costo standard:
 - il recupero a favore dei cittadini va dal 10% al 50% di quanto risulta dal RC;
 - se $CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$ cioè il costo efficace è maggiore del costo standard
 - il recupero a favore dei cittadini va dal 50% al 98% di quanto risulta dal RC;

Infine, **il valore effettivo del conguaglio** dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del **numero di rate (r)** per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate. Di seguito si illustrano i criteri adottati nel caso di costo inferiore e superiore al benchmark di riferimento con conguaglio positivo e nel caso di costo superiore al benchmark di riferimento con conguaglio negativo:

Art 2,3		Entrate tariffarie di Riferimento		
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,90	Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4	1	$< r <$	4

INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
	Caso_A			Caso_B			Caso_C			Caso_D		
PRESTAZIONI	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$			$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$			$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$			$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$		
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % PD	-0,25	$< \text{gamma}_1 <$	-0,06	-0,45	$< \text{gamma}_1 <$	-0,25	-0,45	$< \text{gamma}_1 <$	-0,3	-0,25	$< \text{gamma}_1 <$	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE FRUTILIZIO/RI CICLO	-0,2	$< \text{gamma}_2 <$	-0,03	-0,3	$< \text{gamma}_2 <$	-0,2	-0,3	$< \text{gamma}_2 <$	-0,15	-0,2	$< \text{gamma}_2 <$	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	$< \text{gamma}_3 <$	-0,01	-0,15	$< \text{gamma}_3 <$	-0,05	-0,15	$< \text{gamma}_3 <$	-0,05	-0,05	$< \text{gamma}_3 <$	-0,01

Art 16		GRADUALITA'			
		COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ_1 Applicati	-0,06	Valori g_1 Applicabili	-0,25	$< g_1 <$	-0,06
Valori γ_2 Applicati	-0,03	Valori g_2 Applicabili	-0,20	$< g_2 <$	-0,03
Valori γ_3 Applicati	-0,01	Valori g_3 Applicabili	-0,05	$< g_3 <$	-0,01

Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ 0,90



Art 2,3		Entrate tariffarie di Riferimento		
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,50	Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4	1	$< r <$	4

INDICATORI DI QUALITA'	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
	Caso_A			Caso_B			Caso_C			Caso_D		
PRESTAZIONI	$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} > 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} \leq 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} > 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} \leq 0$		
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,06	-0,45	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,25	-0,45	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,3	-0,25	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RUTILIZZO/RICICLO	-0,2	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,03	-0,3	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,2	-0,3	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,15	-0,2	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,01	-0,15	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,05	-0,15	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,05	-0,05	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,01

Art 16		GRADUALITA'			
		COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ_1 Applicati	-0,30	Valori g_1 Applicabili	-0,45	$< g_1 <$	-0,30
Valori γ_2 Applicati	-0,15	Valori g_2 Applicabili	-0,30	$< g_2 <$	-0,15
Valori γ_3 Applicati	-0,05	Valori g_3 Applicabili	-0,15	$< g_3 <$	-0,05

Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ 0,50



Art 2,3		Entrate tariffarie di Riferimento		
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,50	Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4	1	$< r <$	4

INDICATORI DI QUALITA'	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
	Caso_A			Caso_B			Caso_C			Caso_D		
PRESTAZIONI	$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} > 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} \leq 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} > 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} \leq 0$		
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,06	-0,45	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,25	-0,45	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,3	-0,25	$< \gamma_{gamma_1} <$	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RUTILIZZO/RICICLO	-0,2	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,03	-0,3	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,2	-0,3	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,15	-0,2	$< \gamma_{gamma_2} <$	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,01	-0,15	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,05	-0,15	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,05	-0,05	$< \gamma_{gamma_3} <$	-0,01

Art 16		GRADUALITA'			
		COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ_1 Applicati	-0,25	Valori g_1 Applicabili	-0,25	$< g_1 <$	-0,06
Valori γ_2 Applicati	-0,20	Valori g_2 Applicabili	-0,20	$< g_2 <$	-0,03
Valori γ_3 Applicati	-0,05	Valori g_3 Applicabili	-0,05	$< g_3 <$	-0,01
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$		0,50			

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Come già specificato, il fattore di **sharing b** concerne le seguenti categorie di ricavo:

- derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
- componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- derivanti dai corrispettivi CONAI.

L'introduzione di questo parametro, accompagnato al parametro ω , ovvero il **correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI**, è una **significativa novità del MTR rispetto alla previgente regolazione**.

Il fattore di *sharing* incide infatti nel computo dell'ammontare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

Dove:

- AR_a è la somma dei **proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti**; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi erogati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio integrato, mentre **tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI** a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il **fattore di sharing dei proventi**, che può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,3 ; 0,6]**;
- $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei **ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI** a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega_a)$ è il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI**;
- Ω_a è il **fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI**; è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ ($\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere; $\gamma_{2,a}$ è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,1; 0,4]**.

Al fine di comprendere al meglio il significato del fattore di *sharing b* e del correttivo del fattore di

sharing per i proventi CONAI ω , si consideri che essi sono **fattori moltiplicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in riduzione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie**. Nella tabella seguente vengono evidenziate le correlazioni.

Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza		
Fattore di sharing	Valori min. del range ammesso per i fattori di sharing	Valori max del range ammesso per i fattori di sharing
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio

Tale fattore è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta. I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di *range* prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva *“le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia”*.

La disposizione indica che l'ETC possa decidere di detrarre dai costi una quota massima dei proventi dalla vendita di energia o di materiali (utilizzando coefficienti di *sharing* alti), ma debba giustificarlo nel PEF.

Per tenere conto della diversa natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI è stato introdotto il fattore correttivo ω .

In funzione delle scelte dei coefficienti si determineranno diverse situazioni che sono descritte di seguito:

- **$b(AR_a)$** nel caso di vendita di materiali o energia a privati **l'ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 30% al 60% del ricavo e quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo dal libero mercato;**
- **$b(1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}$** nel caso di proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI **le trattenute dipendono dai due parametri ω_a e b**. Verifichiamo cosa accade nei casi limite:
 - nel caso in cui vi siano **performance molto elevate** e quindi sia possibile porre $\omega_a=0,1$:
 - **l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% ($b=0,3$) al 66% ($b=0,6$) del ricavo; quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 34% al 67% del ricavo derivante dal CONAI;**
 - nel caso in cui vi siano performance molto basse e quindi sia possibile porre $\omega_a=0,4$:
 - **l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 42% ($b=0,3$) all'84% ($b=0,6$) del ricavo quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo.**

Nelle tabelle che seguono viene esemplificato quanto sopra indicato.

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato		
$b(AR_a)$		
	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ sharing massimo	30%	70%
$b=(0,6)$ sharing minimo	60%	40%

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega_a) = 1,1$		$(1 + \omega_a) = 1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ <i>sharing</i> massimo	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$ <i>sharing</i> minimo	66%	34%	84%	16%

Risulta evidente che in caso di vendita a privati di materiali derivanti dai rifiuti, o sfruttando i medesimi asset per erogare servizi diversi da quelli della gestione dei RU, il gestore massimizza i suoi ricavi con un minimo garantito equivalente al 40% degli stessi, mentre in caso di cessione al CONAI i suoi ricavi, oltre che alla scelta dell'ente sul fattore b dipendono dai risultati della raccolta differenziata o dall'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Questo orientamento dell'Autorità quindi, tende a favorire, o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato, riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato. Di seguito le scelte operate da AURI per i Comuni del sub Ambito 3 tese a minimizzare l'impatto tariffario nei confronti dei contribuenti per l'anno 2020.

Art 2,2		Entrate tariffarie di Riferimento			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,60		0,3	$\leq b \leq$	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore ω	0,10		0,1	$\leq \omega \leq$	0,4
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	0,66				

Art 15,4 -15,7	
Sharing b per proventi per Conguaglio Calcolato dai costi 2017 riattualizzati al 2018- entrate var 2018	0,30